

# Il decreto legislativo 81/08

---

Evoluzione storico-giuridica delle norme di prevenzione sul lavoro aggiornata al d.lgs. 106/2009

# Sommario

---

1. evoluzione normativa italiana
2. termini e definizioni
3. formazione e informazione
4. valutazione dei rischi

# Evoluzione normativa italiana

---

## Legislazione in materia di sicurezza

## Prime norme italiane

---

- ❑ Storicamente una delle prime norme di prodotto italiane nel campo della sicurezza dei lavoratori fu il Regio Decreto del 21 maggio 1927, n°824.
- ❑ Questo recava il regolamento per l'esecuzione del R.D. n°1331 del 1926, che costituiva l'ANCC, per la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli apparecchi a pressione di gas o vapori e dei generatori di vapore d'acqua.

## Riferimenti Costituzionali

---

- **Art. 1** - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
  
- **Art. 2** - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

## Riferimenti Costituzionali

---

- **Art. 4** - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

## Riferimenti Costituzionali

---

- **Art. 32** - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

## Riferimenti Costituzionali

---

- **Art. 35** - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.



## Riferimenti Costituzionali

---

- **Art. 41** - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

## Codice Penale

---

- **Art. 437** - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni

Elemento soggettivo: doloso

Elemento oggettivo: preventivo

## Codice Penale

---

- **Art 451-** Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno, o con la multa da 100 a 500 €

Elemento soggettivo: colposo

Elemento oggettivo: protettivo

## Codice Penale

---

### **Artt. 437 e 451-**

- Tutelano il bene "sicurezza" in ambito lavorativo.
- La condotta che genera situazioni di pericolo viene sanzionata penalmente anche in assenza delle conseguenze materiali del danno causato che costituisce una circostanza aggravante, e non un elemento costitutivo, del reato.

## Codice Civile

---

- **Art. 2087-** L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Notevole ampiezza generale, ma sulla base di criteri identificati, dell'obbligo di sicurezza.

Tutela interessi privati (del lavoratore) in vista di interessi pubblici (i lavoratori e i cittadini)

## Radici storiche della normativa

---

- ❑ Anni '50-'60: Fiducia nella tecnologia, assenza del diritto soggettivo del lavoratore
- ❑ Anni '70: Contrattazione collettiva, art. 9 Statuto dei lavoratori
- ❑ Anni '80: Monetizzazione del rischio
- ❑ Anni '90: Prevenzione, nuovo impulso dato dalla normativa CEE (D.Lgs. 277/91 e D.lgs 626/94)
- ❑ Anni '00: Modello Organizzativo

## Da Bruxelles a Roma (a)

---

Attuazione di 8 direttive CEE:

1. 89/391 Direttiva quadro
2. 89/654 Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
3. 89/656 Prescrizioni minime per l'uso di DPI
4. 89/655 Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature da lavoro

## Da Bruxelles a Roma (b)

---

5. 90/269 Prescrizioni minime per la movimentazione manuale dei carichi
6. 90/270 Prescrizioni minime per l'uso di videoterminali
7. 90/394 Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni
8. 90/679 Protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti biologici



## Normativa di riferimento attuale

---


- ❑ D.Lgs 626/94: “MIGLIORAMENTO della **sicurezza** e della **salute** dei lavoratori nei luoghi di lavoro”
- ❑ 81/08: *modello organizzativo* “Attuazione dell’art.1 della L.3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
- ❑ **106/09: disposizioni integrative e correttive all’81/08**
- ❑ **Decreti attuativi dei decreti 626 e 81**

## Concetti chiave

---

- Programmazione:** attività normale e continuativa
- Organizzazione:** precisare ruoli, competenze, responsabilità
- Standardizzazione:** delle procedure d'intervento
- Consultazione e Partecipazione:** dei lavoratori
- Formazione e Informazione:** dei lavoratori
- Impianto Sanzionatorio**

## I soggetti coinvolti nella prevenzione



## Attori della prevenzione esterni

---

### **Organi di vigilanza:**

- ASL
- Ispettorato del lavoro (può adottare provvedimenti di sospensione)

### **Organi istituzionali:**

- ISPESL
- INAIL
- Vigili del fuoco (può adottare provvedimenti di sospensione)

### **Organismo paritetico – Ente bilaterale:**

- Organizzazioni sindacali + datoriali

# Provvedimento di sospensione

---

- Per violazioni gravi e reiterate di cui all'allegato I del decreto 81/08
    - Mancata elaborazione DVR e/o Piano Emergenza e/o POS
    - Mancata formazione e addestramento
    - Mancata costituzione SPP e RSPP
- Riscontro di personale impiegato in nero pari al 20% dei presenti (eccetto imprese monodipendente)

# Termini e definizioni

---

## Definizioni fondamentali

---

- ❑ Pericolo: proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature, sostanze, pratiche di lavoro ecc.) di poter causare danni
- ❑ Rischio: probabilità che un pericolo determini eventi dannosi

# Infortunio

---

- Evento accidentale avvenuto per causa violenta dal quale derivano la morte, l'inabilità permanente, totale o parziale al lavoro



# Malattia Professionale

---

- Processo morboso che si produce a causa del protratto contatto con l'agente nocivo e che può portare a conseguenze patologiche anche molti anni dopo che è cessata l'interazione con l'agente.

# Valutazione del rischio

---

Tentativo di prevedere il danno che può essere provocato da un determinato pericolo

*Dipende da:*

- **Probabilità** che il pericolo scateni l'evento dannoso
- **Entità** del danno
- **Quantità** di persone esposte

$$R = P \times M$$

# Formazione e informazione dei lavoratori

---

## Formazione e informazione

---

**Formazione:** educare l'uomo nella sua globalità:  
mente, cuore, mano:

- L'obbligo di formazione è una novità introdotta dal D.Lgs.626/94 ripresa dal D.Lgs.81/08

**Informazione:** Fornire notizie (a livello verbale o scritto):

- L'obbligo già presente nella legislazione precedente

## Informazione art. 36 D.Lgs. 81/08 (1)

---

- Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione **adeguata** e **specificata** su:
  - I rischi “ambientali”, legati all’intero processo produttivo;
  - I rischi legati alla mansione specifica (normativa e disposizioni aziendali);
  - Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
  - Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile.

## Informazione

---

Inoltre su:

- I **pericoli** relativi all'uso di sostanze e preparati pericolosi
- Le **procedure** di
  - a) Pronto soccorso
  - b) Lotta antincendio
  - c) Evacuazione
- Il nominativo del **RSPP** e del **medico competente**
- I **nominativi** degli addetti alle emergenze

## Informazione adeguata significa:

---

- Che deve essere rapportata al soggetto che ne è *destinatario*.
- Che deve essere commisurata ai *rischi* esistenti.
- Che deve avere carattere *dinamico*.
- Che occorrono molteplici *mezzi di informazione* (opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.)

## Formazione e Informazione quando?

---

- ❑ Al momento dell'assunzione
- ❑ Al momento del trasferimento o cambiamento di mansione
- ❑ In occasione di cambiamenti dell'organizzazione aziendale:
  - 1) Nuove attrezzature
  - 2) Nuove tecnologie
  - 3) Nuove sostanze o preparati pericolosi



## Formazione art.37 D.Lgs.81/08

---

- AI LAVORATORI: avviene durante l'orario di lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori;
- AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: sulla base dei rischi specifici dell'azienda o unità produttiva; formazione organizzata previa consultazione RLS;
- RLS;
- Ai DIRIGENTI;**
- AI PREPOSTI.

## Addetti alle emergenze

---

- Primo soccorso
- Evacuazione dei lavoratori
- Prevenzione e lotta antincendio
- Gestione dell'emergenza

IN NUMERO ADEGUATO!

## La formazione del RLS

---

- ❑ Consiste in 32 ORE minime per l'espletamento delle sue funzioni.
- ❑ PROGRAMMA BASE: conoscenze generali sulla normativa, sui rischi e sulle relative misure di prevenzione, metodologie sulla valutazione del rischio, metodologie minime di comunicazione.
- ❑ SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione dei rischi.

## Chi può promuovere formazione?


---

- Gli organismi paritetici territoriali
- Il RSPP
- Il medico competente
- Il RLS

# Valutazioni dei rischi

---

# Matrice dei rischi



# Valutazione dei rischi - definizione

---

Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza

## Adeguatezza della valutazione dei rischi

---

1. Preliminare e propedeutica alle scelte aziendali;
2. Come tale, sistematica ed abituale non episodica o una tantum;
3. Come funzione di orientamento alle priorità;
4. Rigorosamente esplicitata nei suoi criteri e documentata nei contenuti;
5. Costruita e gestita in modo partecipato coinvolgendo tutti gli attori aziendali della prevenzione



## Obiettivo della valutazione dei rischi

---

- Consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la Salute dei lavoratori sulla base di priorità quantitativamente definite.

## Conclusione di una valutazione

---

Al termine della valutazione è necessario indicare:

- a) I rischi sono controllati o no in modo adeguato
- b) Se non lo sono, quali sono:
  - Le priorità da affrontare
  - Le opzioni previste per ridurre il rischio
- c) Provvedimenti possibili per migliorare ulteriormente i livelli di protezione

## Chi effettua la valutazione deve sapere:

---

1. Le leggi le norme di buona tecnica;
2. Gli standard di riferimento;
3. I requisiti di igiene del lavoro;
4. I fondamenti di ergonomia;
5. La sicurezza sul lavoro;
6. I cicli tecnologici;
7. Le tecniche di indagine ambientale;
8. Le tecniche di bonifica ambientale;
9. Le tecniche di comunicazione/formazione;
10. Le informazioni ad hoc sull'azienda.

## Chi effettua la valutazione deve saper fare:

---

1. Identificare pericoli e situazioni pericolose;
2. Valutare i livelli di rischio;
3. Mettere i rischi in ordine di priorità;
4. Proporre le opzioni possibili per eliminare/ridurre i rischi;
5. Valutare costi ed efficacia;
6. Promuovere e comunicare;
7. Identificare i casi in cui le proprie competenze sono inadeguate e occorrono altre competenze.

## Strumenti per la valutazione

---

- Se necessari dati di lettura;
- Osservazione diretta (sopralluoghi, ispezioni etc.);
- Analisi degli infortuni e malattie professionali;
- Analisi della documentazione (di sicurezza, di conformità, schede tossicologiche, etc.);

## Strumenti per la valutazione

---

- Acquisizione, se necessaria, di ulteriori informazioni (sulle sostanze, sui preparati, etc.);
- Analisi dei compiti e delle mansioni;
- Analisi delle procedure operative;
- Recupero dell'esperienza, del vissuto, dei pareri dei lavoratori;
- Se necessari, campionamenti e rilevazioni ambientali;

## Cosa si valuta

---

- Layout dei reparti
- Numero di addetti
- Denunce manutenzione impianti
- Schede di sicurezza sostanze
- Controlli sanitari periodici
- Procedure di lavoro
- Elenco dispositivi di protezione
- Esperienze del personale

## Prevenzione

---

- Insieme di misure attuate all'interno dell'azienda che tendono ad eliminare o ridurre la probabilità di accadimento sia esso un infortunio o una malattia professionale



## Prevenzione

---



## Protezione

---

- Insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate

## Protezione

---


**Formazione e  
informazione**

**Segnaletica di  
sicurezza**

**Protezione**

**Dispositivi di protezione  
individuale**

## Prevenzione, Protezione



## Contenuti minimi del DVR (1)

---

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

## Contenuti minimi del DVR (2)

---

- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del SPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.